

DISTINZIONE – art. 104 Codice Proprietà Industriale

DISTINZIONE

art. 104 Codice Proprietà Industriale

1. La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta.

2. In particolare un'altra varietà si reputa notoriamente conosciuta quando:

a) per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costituire o l'iscrizione in un registro ufficiale, purché detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costituire o l'iscrizione nel registro ufficiale delle varietà;

b) è presente in collezioni pubbliche.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016